



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI MILANO

RELAZIONE INFORMATIVA E LINEE GUIDA PER ISTANZE SOSPENSIONE E M.A. EX ART. 656 C. 5 C.P.P.

A seguito di una breve interlocuzione informale con i rappresentanti dell'Ordine degli Avvocati e delle Camere Penali di Milano, che hanno successivamente interpellato i rispettivi organismi, sono state redatte le seguenti linee guida proposte dal Tribunale di Sorveglianza a tutti gli Avvocati del Distretto per la redazione delle istanze di sospensione del provvedimento di esecuzione e contestuale misura alternativa ex art. 656 c. 5 c.p.p..

Nell'ambito della consueta e proficua collaborazione tra Tribunale di Sorveglianza e Avvocatura, si suggeriscono alcune modalità di redazione e di allegazione delle istanze, al fine di agevolare e quindi accelerare la trattazione soprattutto delle istanze di sospensione delle pene inferiori e 18 mesi e procedibili de plano ex art. 678 c. 1 ter c.p.p..

Giova premettere a titolo informativo, che la c.d. “sezione stralcio” istituita per la trattazione dei procedimenti relativi a misure alternative richieste da condannati liberi per pene inferiori o uguali a un anno e sei mesi ex art. 678 c. 1 ter c.p.p. è pienamente operativa dal 2 novembre 2020 e sta procedendo con un buon ritmo di produttività.

In poco meno di un anno di attività, sono state esaurite le annate di procedimenti arretrati 2015/2016/2017 ed entro l'anno in corso si prevede di esaurire l'anno 2018.

Per esaurimento si intende la valutazione, l'istruttoria e la decisione di tutti i procedimenti, compresi quelli che vengono inviati al Tribunale per il contraddittorio, sia per decisione del Magistrato relatore, sia per cause oggettive rilevate dalla cancelleria (irreperibilità, indisponibilità/assenza di domicilio accertabile, etc.) ovvero trasmesse al Presidente per i provvedimenti di sua competenza (inammissibilità, estinzione per morte del reo, abrogazione del reato, titolo archiviato, titolo assorbito in altro cumulo, m.a. già concessa etc.).

Calcolando il ritmo di lavoro e definizione sin qui tenuto ed in assenza di fattori negativi sopravvenuti (spostamento di personale o altre incombenze assegnate), si stima che entro la fine dell'anno 2022 si esauriscano anche le annate 2019/2020/2021.

E' bene rendere noto ai difensori che, soprattutto per i vecchi procedimenti, in caso di omessa indicazione del domicilio del condannato e quindi di impossibilità di svolgere istruttoria ovvero di accertata indisponibilità/inidoneità del domicilio indicato, il fascicolo viene inviato al TS con l'indicazione “*fissare contraddittorio senza istruttoria*”; in questo caso, l'udienza fissata avrà come unico scopo verificare se – all'esito di una rituale notifica del decreto di citazione – la parte compare ed è in grado di fornire documentate informazioni al Tribunale, che deciderà di conseguenza. In particolare, in caso di rituale notifica e mancata comparizione della parte, il TS dovrà decidere senza ulteriori rinvii (cfr. in proposito, Cass. 1, n. 20479 12/02/2013 CED 256079,

secondo la quale “*la mancata indicazione del domicilio [effettivo, n.d.r.] nella richiesta di affidamento in prova e/o detenzione domiciliare non può considerarsi equivalente a una situazione di irreperibilità e non può giustificare, pertanto, una declaratoria di inammissibilità "de plano" da parte del Presidente del Tribunale di sorveglianza, non potendosi escludere la comparizione dell'interessato all'udienza camerale e l'indicazione in quella sede del domicilio*”; tale domicilio non va confuso ovviamente con quello dichiarato/eletto per le notificazioni ex art. 161 c.p.p. previsto invece a pena di inammissibilità).

A questo proposito, i difensori dei condannati che versano in tale situazione sono invitati a depositare in Cancelleria tempestiva indicazione del domicilio proposto corredata di tutta la documentazione necessaria alle (eventuali) verifiche del Tribunale, con le modalità sotto specificate.

Va inoltre sottolineato che eventuali nomine di fiducia depositate al PM dell'esecuzione separatamente dall'istanza di sospensione normalmente non transitano al Tribunale di sorveglianza; per cui l'espressione consueta nella prassi “*Avv. XY, difensore di fiducia come da nomina in atti*” è del tutto irrilevante ai fini sopra indicati.

Al fine di evitare l'accumulo di ulteriore arretrato, il piano di rientro prevede che dal 2 gennaio 2022 tutte le istanze di m.a. dei condannati liberi con pene inferiori o uguali a un anno e sei mesi ex art. 678 c. 1 ter c.p.p. siano trattate dal TS in tempo reale, ma con criteri diversi.

Lo **schema da attuare** – in parte estensibile a tutte le istanze di sospensione ex art. 656 commi 5 e 6 c.p.p. – è il seguente:

1) L'istanza di sospensione dovrà contenere quanto segue:

- a) nomina fiduciaria per la fase esecutiva, se rilasciata dal condannato assistito;
- b) formale dichiarazione/elezione di domicilio per le notifiche ex art. 161 c.p.p., resa e sottoscritta personalmente dal condannato, come previsto dall'art. 677 c. 2 bis c.p.p. a pena di inammissibilità;
- c) in alternativa al punto b), indicazione dello stato di latitanza o irreperibilità ex art. 159 c.p.p. nella fase della cognizione con produzione di sentenza che ne fornisce la prova (*La richiesta di misura alternativa alla detenzione, ai sensi dell'art. 656, comma sesto, c.p.p. deve essere corredata, a pena di inammissibilità, anche se presentata dal difensore, dalla dichiarazione o dalla elezione di domicilio effettuata dal condannato non detenuto. In motivazione la Corte ha chiarito che il principio non trova applicazione per il condannato latitante o irreperibile. cfr. SSUU n. 18775/2009, Mammoliti, CED 246720; v. conforme Cass. 1 n. 30779 del 13/01/2016, Medeot, CED 267407*).
- d) indicazione tassativa e precisa del domicilio reale, dove il condannato istante chiede di trascorrere la misura alternativa;
- e) indicazione del numero di telefono cellulare del condannato per agevolare i contatti e l'istruttoria;
- f) indicazione precisa del lavoro svolto o delle prospettive concrete e documentate di lavoro ovvero di altre fonti di reddito;
- g) eventuale richiesta esplicita di scontare la misura alternativa in una nazione dell'Unione Europea, ai sensi del D. lg. n. 38 del 15.2.2016 per pene superiori a mesi sei.

2) L'istanza dovrà allegare:

- il titolo esecutivo sospeso e la sentenza in esecuzione per agevolare la valutazione del fatto reato;

- documentazione comprovante la legittimità del titolo di detenzione dell'immobile indicato come domicilio (titolo di proprietà, contratto di affitto/comodato o altro) e dichiarazione di disponibilità degli eventuali conviventi;
- documentazione comprovante l'effettività e la legittimità dell'attività lavorativa indicata (contratto di lavoro e/o buste paga recenti, partita IVA, visura commerciale, etc.);
- in alternativa, documentazione comprovante la concreta possibilità di sostentamento diverso dal reddito da lavoro (pensione di anzianità/invalidità, altre indennità o reddito di cittadinanza, altri redditi);
- in caso di affidamento in casi particolari, certificazione di dipendenza e programma terapeutico dichiarato idoneo da una struttura sanitaria pubblica (SERD) o privata accreditata (SMI CAD), ex art. 94 DPR 309/90 (requisiti per altro previsti a pena di inammissibilità).

NB per le istanze di sospensione delle pene superiori a 18 mesi: in questo caso, poiché la trattazione non potrà purtroppo avvenire in tempo reale, la formulazione corretta e completa dell'istanza come indicato sub 1) resta necessaria; al contrario, la documentazione da allegare come indicato sub 2) (soprattutto con riguardo a domicilio e lavoro) potrà essere più agile e facoltativa, poiché soggetta a variare nel tempo e quindi a divenire inutile.

Si sottolinea che, una volta diffuse le presenti linee guida, a partire dal 2 gennaio 2022 le istanze che non contengano la formale dichiarazione/elezione di domicilio per le notifiche ex art. 161 c.p.p. saranno dichiarate inammissibili art. 677 c. 2 bis c.p.p. (salvo condannati latitanti o formalmente irreperibili, ai sensi delle SSUU cit.).

La formazione del fascicolo procedimentale sarà curata dalla Cancelleria che correderà l'istanza con il tabulato SIES, con i certificati dei carichi pendenti e con il certificato del casellario penale; inoltre, verranno chieste alla PS competente per territorio informazioni sulle attuali condizioni di vita del reo e sulla condotta *post delictum*, ai fini del giudizio di cui all'art. 47 c. 3 OP.

Milano, lì 21 ottobre 2021

Il Magistrato delegato
Simone Luerti